

FOGLIO INFORMATIVO

Gestione Incassi

Anticipo Fatture, Ordini

e Documenti

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca: SANFELICE 1893 BANCA POPOLARE SOC.COOP.PER AZIONI
Via PIAZZA MATTEOTTI, 23 - Cap 41038 - SAN FELICE SUL PANARO - MO
Telefono: 0535/89811 - FAX: 0535/83112
E-mail: info@sanfelice1893.it - Sito Internet: www.sanfelice1893.it
Numero di Iscrizione all'Albo delle Banche presso Banca d'Italia 290/70

INTERMEDIARIO DEL CREDITO

Denominazione:	_____
Nominativo del collaboratore:	_____
Estremi iscrizione ad Albi o Elenchi:	_____
Indirizzo:	_____
Recapito telefonico:	_____ (facoltativo)
Email:	_____ (facoltativo)
Sito web:	_____ (facoltativo)

CHE COSA SONO GLI INCASSI ANTICIPO FATTURE ORDINI E DOCUMENTI

Operazione di anticipazione bancaria con la quale la Banca, in forza di un mandato irrevocabile all'incasso conferitole dal cliente, anticipa parte di un credito non ancora scaduto documentato dal contratto di fornitura/vendita; di norma la quota anticipata si aggira sul 70% dell'importo del contratto, Iva esclusa.

L'anticipazione di portafoglio commerciale è un'apertura di credito con la quale la Banca mette a disposizione del cliente, attraverso l'anticipazione di fatture commerciali o altri documenti quali contratti, ordini, ecc., somme derivanti da crediti di quest'ultimo non ancora scaduti rappresentati da documenti commerciali, cui si accompagna la cessione pro solvendo a favore della Banca dei crediti medesimi. I crediti vengono anticipati entro i limiti dell'importo massimo di affidamento concesso dalla Banca e formalizzato contrattualmente. La Banca cessionaria, quando previsto, provvede ad avvisare il debitore dell'avvenuta cessione, prescrivendogli di pagare esclusivamente presso i propri sportelli, o può procedere alla notificazione della cessione nelle forme previste dalla legge.

Per poter anticipare le presentazioni di portafoglio commerciale è necessario che vi sia una preventiva delibera di affidamento di pari importo. Gli affidamenti si suddividono in:

- castelletto nell'ambito del quale è possibile effettuare più presentazioni sempre che il totale utilizzato (calcolato come somma degli importi di effetti in essere su rapporti appartenenti alla medesima tipologia) non superi il totale accordato. I castelletti possono essere sia di sconto che di salvo buon fine, in alternativa è possibile concedere un castelletto promiscuo di portafoglio comprendente entrambe queste forme;
- affidamento singolo: sono fidi concessi "una tantum" per la sola presentazione in oggetto;
- affidamento di conto unico: è un fido concesso a valere su un conto corrente per lo smobilizzo di presentazioni a maturazione di valuta;
- affidamento promiscuo: è un fido concesso per lo smobilizzo sia di portafoglio che per altre anticipazioni come anticipo fatture o anticipo estero.

Principali rischi

I principali rischi connessi al servizio di anticipo Fatture, Ordini e Documenti possono essere:

- rischio tasso, possibili variazioni sfavorevoli dei saggi di interesse, sulla base delle fluttuazioni di mercato, possono comportare, per esempio, maggiori oneri a carico del cliente nel caso di un incremento;
- rischio di insoluto per mancato pagamento della fattura da parte del debitore; è il rischio a cui è esposto ogni creditore nei confronti del proprio debitore qualora quest'ultimo non dovesse onorare i propri impegni;
- rischio di controparte, per esempio nel caso di un ordine, finanziato con anticipo ad hoc, qualora il cliente non onorasse il proprio impegno ritirando la merce;
- rischio escussione delle eventuali garanzie personali richieste dalla Banca a supporto dei fidi concessi, nell'eventualità di utilizzo non corretto dell'affidamento; per esempio a fronte di fatture non pagate dal debitore e quindi di insoluti non prontamente sistemati, la Banca potrebbe chiedere la sistemazione dell'esposizione direttamente ai garanti, in presenza di fidejussioni rilasciate da terzi.

QUANTO PUO' COSTARE IL FIDO

Esempio 1	<u>Contratto con durata indeterminata e Commissione Messa a Disposizione Fondi</u> Tasso debitore annuo nominale: 11,500% Commissione per la messa a disposizione Fondi annuale: 2,00% Recupero Spese invio comunicazione periodica annuale affidamenti (cartacea): 2,00 € <i>Si ipotizza un fido accordato di 1.500 € utilizzato per tutto il trimestre</i>	14,199%
Esempio 2	<u>Contratto con durata indeterminata senza Commissione Messa a Disposizione Fondi</u> Tasso debitore annuo nominale: 11,500% Commissione per la messa a disposizione Fondi annuale: 0,00% Recupero Spese invio comunicazione periodica annuale affidamenti (cartacea): 2,00 € <i>Si ipotizza un fido accordato di 1.500 € utilizzato per tutto il trimestre</i>	12,004%

Oltre a questi costi vanno considerati: l'imposta di bollo su conto corrente nella misura tempo per tempo prevista dalla legge e le spese per l'apertura del conto. Le condizioni di conto corrente, per imprese già clienti della SANFELICE 1893 Banca Popolare, sono le stesse del conto corrente ordinario utilizzato per cassa.

Per saperne di più: www.bancaditalia.it. I costi riportati nella tabella sono meramente orientativi e si riferiscono a 2 ipotesi di operatività indicate dalla Banca d'Italia. E' disponibile un calcolo personalizzato dei costi sul sito: www.sanfelice1893.it

Il **Tasso Effettivo Globale Medio** (TEGM), previsto dall'art.2 della legge sull'usura (l.n.108/1996), relativo alle operazioni di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito della banca (www.sanfelice1893.it)

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

APERTURA DI CREDITO

FIDI E SCONFINAMENTI	FIDI	TASSO DEBITORE MASSIMO ANNUO NOMINALE SULLE SOMME UTILIZZATE ENTRO FIDO	Tasso non indicizzato: 11,50%
			Tasso indicizzato: il tasso è pari al valore del parametro di indicizzazione* maggiorato dello spread concordato
			Il tasso massimo applicabile, risultante dalla somma algebrica tra parametro di indicizzazione e spread, è pari al 11,50%
			Può essere applicato, se concordato con il Cliente, un tasso minimo: il limite Massimo di tale tasso è pari al "tasso non indicizzato" sopra riportato.
	SCONFINAMENTI IN ASSENZA DI FIDO	C.M.D.F. Commissione onnicomprensiva trimestrale (CMDF – Commissione di messa disposizione Fondi	0,50%
		TASSO DEBITORE MASSIMO ANNUO NOMINALE SULLE SOMME UTILIZZATE EXTRA FIDO	Tasso non indicizzato: 16,50%
			Tasso indicizzato: il tasso è pari al valore del parametro di indicizzazione* maggiorato dello spread concordato
			Il tasso massimo applicabile, risultante dalla somma algebrica tra parametro di indicizzazione e spread, è pari al 16,50%
			Può essere applicato, se concordato con il Cliente, un tasso minimo: il limite Massimo di tale tasso è pari al "tasso non indicizzato" sopra riportato.
		CIV – Commissione di istruttoria veloce per sconfinamento per utilizzi extra-fido	
		Importo commissione	Euro 33,00
		Commissione massima trimestrale	Euro 99,00
		N° di esenzioni nel trimestre ulteriori rispetto a quelle previste per legge	0
		Importo minimo sconfino	Euro 100,00
		Franchigia di durata	0
		La commissione di istruttoria veloce non è applicate, per un massimo di una volta per ciascun trimestre solare, quando ricorrono i seguenti presupposti:	
		1) per gli utilizzi extra fido, l'ammontare complessivo di questi ultimi, anche se derivante da più addebiti, è inferiore o pari a Euro 500,00; 2) lo sconfinamento non ha durata superior a sette giorni consecutive; 3) quando il cliente, intestatario del conto, riveste la qualifica di consumatore.	
	Tasso di Mora	In caso di mancato pagamento degli interessi dovuti, si applicano gli interessi di mora secondo le disposizioni del Codice Civile	13,50%

* I parametri di indicizzazione solitamente utilizzati sono: il tasso BCE e i tassi Euribor 1, 3, 6 mesi, 365 giorni, rilevati l'ultimo giorno utile mese precedente a quello di apertura del rapporto o dalla successiva pattuizione con il cliente del tasso debitore in forma indicizzata, pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 ore". La periodicità del tasso Euribor utilizzata in sede di apertura deve corrispondere alla periodicità di rideterminazione del tasso nel corso del rapporto concordato con il cliente.

CONTO ANTICIPI

Se previsto dalla tipologia di affidamento (ad esempio doppio conto) si elencano le spese previste relative al conto di transito:

SPESE FISSE	Tenuta del conto	Spese per l'apertura del conto	Euro 0,00
		Canone annuo (escluso il bollo di conto corrente)	Euro 0,00
		Numero di operazioni incluse nel canone annuo	Euro 0,00
	Gestione Liquidità	Spese annue per conteggio interessi e competenze (fisse e recuperate trimestralmente)	Euro 0,00
SPESE VARIABILI	Gestione Liquidità	Costo unitario per operazioni online e versamenti	Euro 0,00
		Costo unitario altre operazioni allo sportello	Euro 0,00
		Invio estratto conto c/c (trimestrale)	Euro 2,15
		Invio documenti di sintesi	Euro 2,00

Anticipo Fatture

Commissioni di Servizio per ogni fattura	Euro 0,00
Commissioni estinzione pagato	Euro 0,00
Commissione presentazione distinta	Euro 0,00
Commissioni per storno	Euro 9,00
Spese per cessione del credito e relative notifiche	Recupero integrale delle spese effettivamente sostenute
Commissioni proroga scadenza	Euro 14,00
Giorni valuta giro anticipo	0
Giorni valuta giro storno	0
Giorni valuta giro pagato	0

Anticipo su Ordini o Documenti

Commissioni di Servizio per ogni fattura	Euro 0,00
Commissioni estinzione pagato	Euro 0,00
Commissione presentazione distinta	Euro 0,00
Commissioni per storno	Euro 9,00
Spese per cessione del credito e relative notifiche	Recupero integrale delle spese effettivamente sostenute
Commissioni proroga scadenza	Euro 14,00
Giorni valuta giro anticipo	0
Giorni valuta giro storno	0
Giorni valuta giro pagato	0

PROMOZIONI

Il presente rapporto di apertura di credito può essere oggetto di promozioni che consentono al cliente di beneficiare di condizioni economiche più favorevoli rispetto a quelle contenute nel presente Foglio Informativo.

Dalla data di sottoscrizione del contratto fino alla relativa data scadenza possono trovare applicazione le condizioni promozionali di seguito indicate.

Comm.onnicomprensiva (CMDF - comm.ne messa a disposizioni fondi) trimestrale (%)

Classe di rating	Società di Persone – Persone Fisiche		Società di Capitali		DECORRENZA
	CMDF Minima	CMDF Massima	CMDF Minima	CMDF Massima	
AAA	0,15	0,35	0,175	0,375	31/07/2024 o 31/01/2025
AA - A	0,175	0,375	0,20	0,40	31/07/2024 o 31/01/2025
BBB	0,20	0,40	0,30	0,425	31/07/2024 o 31/01/2025
BB (o assenza di rating-prerating)	0,35	0,45	0,35	0,450	31/07/2024 o 31/01/2025
B	0,40	0,475	0,40	0,475	31/07/2024 o 31/01/2025
CCC	0,45	0,50	0,45	0,50	31/07/2024 o 31/01/2025
CC – C - D	0,50	0,50	0,50	0,50	31/07/2024 o 31/01/2025

Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate (%)

Classe di rating	Società di Persone – Persone Fisiche		Società di Capitali		DECORRENZA
	Tasso Minimo	Tasso Massimo	Tasso Minimo	Tasso Massimo	
AAA	1,50	5,50	1,50	5,50	31/07/2024 o 31/01/2025
AA - A	2,00	5,50	2,00	5,50	31/07/2024 o 31/01/2025
BBB	2,50	6,00	2,50	6,00	31/07/2024 o 31/01/2025
BB (o assenza di rating-prerating)	3,00	6,50	3,00	6,50	31/07/2024 o 31/01/2025
B	3,50	7,00	3,50	7,00	31/07/2024 o 31/01/2025
CCC	5,00	7,50	5,00	7,50	31/07/2024 o 31/01/2025
CC – C - D	6,00	8,00	6,00	8,00	31/07/2024 o 31/01/2025

A decorrere dal giorno di calendario successivo alla relativa scadenza, troveranno invece applicazione – con effetto immediato – le corrispondenti condizioni ordinarie esposte nel prospetto “Principali condizioni economiche” del presente Foglio Informativo.

La variazione delle condizioni economiche come sopra descritta non costituisce una modifica unilaterale delle condizioni economiche e, pertanto, non troverà applicazione l’art. 118 del Testo Unico Bancario.

RECESSO E RECLAMI

Recesso

La Banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento dall'apertura di credito, ancorché concessa a tempo determinato, nonché di ridurla o di sospenderla; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al Correntista, con lettera raccomandata, un preavviso non inferiore a un giorno.

Analoga facoltà di recesso ha il Correntista con effetto di chiusura dell'operazione mediante pagamento di quanto dovuto; in ogni caso il recesso ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso. Il cliente può recedere dal contratto in qualsiasi momento senza penalità e senza spese di chiusura del conto.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

Il recesso dal contratto provoca la chiusura del rapporto, che dovrà avvenire entro il termine massimo di 15 giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione di recesso.

Reclami

I reclami vanno inviati a:

Servizio Reclami
SANFELICE 1893 Banca Popolare Soc.Coop.p.a
Piazza Matteotti, 23
41038 San Felice sul Panaro (MO)
fax: 0535/83112

posta elettronica: direzione@sanfelice1893.it

posta elettronica certificata: direzione@pec.sanfelice1893.it

o tramite il sito web della Banca: www.sanfelice1893.it alla sezione Reclami che permette al Cliente di redigere il testo del reclamo su un apposito modulo e di inoltrarlo direttamente alla Banca all'indirizzo e-mail: info@sanfelice1893.it oppure tramite la consegna brevi manu ad una delle filiali della Banca, preferibilmente quella ove il Cliente detiene i rapporti, che rilascerà specifica ricevuta di consegna; la Banca provvede a rispondere al reclamo del Cliente entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione del reclamo ovvero entro il diverso termine tempo per tempo vigente.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro il termine di 60 (sessanta) giorni, prima di ricorrere al Giudice - e se la controversia non supera il valore di 200.000,00 Euro - può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'ABF e l'ambito di sua competenza si può consultare il sito: www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.

Tuttavia, in relazione ai servizi di pagamento la Banca è tenuta a fornire una risposta entro il termine di 15 (quindici) giorni. In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative.

La decisione dell'ABF non pregiudica la possibilità per il Cliente di presentare esposti alla Banca d'Italia o di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria.

Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal D.Lgs. n.28.210, prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, il Cliente e la Banca devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo:

a) all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (www.conciliatorebancario.it, dove è consultabile anche il relativo Regolamento),

oppure

b) a uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

La condizione di procedibilità di cui alla predetta normativa si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento di cui sopra presso l'ABF. Per maggiori indicazioni, il Cliente può consultare la guida relativa all'accesso all'Arbitro Bancario Finanziario, disponibile presso tutte le filiali e sul sito internet della Banca.

Cliente Consumatore	Persona Fisica che, nei contratti di servizi di pagamento contemplati dalla direttiva europea denominata Payment Services Directive (PSD), agisce per scopi estranei alla sua attività commerciale e professionale.
Cliente al Dettaglio	Categoria all'interno della quale sono incluse le "persone fisiche che svolgono attività professionale e o artigianale, gli enti senza finalità di lucro, le imprese che occupano meno di 10 addetti e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
Cliente non Consumatore	Sono i clienti che non rientrano nelle categorie precedenti
Cessione del credito	Contratto con il quale un soggetto (cedente) trasferisce ad altro soggetto (cessionario) un credito vantato verso un terzo (debitore ceduto).